



Il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 29 lett. o) Legge 247/2012

"interviene, su richiesta anche di una sola parte nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula"

#### PROCEDURA

A seguito di istanza di parte, il Consiglio dell'Ordine, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, delibera di procedere al tentativo di conciliazione tra gli interessati.

La Segreteria invita l'Avvocato, a mezzo PEC, e l'altra parte, a mezzo PEC o raccomandata A.R, a manifestare la propria adesione alla procedura entro il termine di giorni dieci dal ricevimento della comunicazione .

La mancata risposta nel termine di dieci giorni verrà considerata come non adesione.

A seguito, invece, di adesione della parte non istante all'incontro conciliativo, viene nominata all'uopo dal Consiglio una commissione costituita da tre Consiglieri e fissata la data dell'incontro, che viene comunicata alle parti con le modalità di cui sopra.

All'incontro devono partecipare le parti e l'Avvocato personalmente.

Durante l'incontro per il tentativo di conciliazione, presieduto dal Consigliere più anziano, vengono sentite separatamente prima la parte richiedente la conciliazione e poi l'altra; è redatto verbale sia dell'intervenuto accordo di conciliazione sia del mancato accordo.

Il verbale viene redatto e sottoscritto dai presenti in tre esemplari; a ciascuna parte viene consegnato un esemplare del medesimo.

Ove l'istanza di conciliazione riguardi la richiesta di pagamento della parcella da parte di un iscritto, di cui è stata chiesta la liquidazione, il termine per l'emissione del parere di congruità relativo, rimane sospeso fino all'esaurimento della procedura di conciliazione.

Qualora sia raggiunto un accordo sui compensi, il verbale può essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia e ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della formula.

Ove l'altra parte non aderisca al tentativo di conciliazione, la relativa procedura non ha ulteriore seguito ed il Consiglio dell'Ordine ne prende atto.



#### **Art. 4**

##### **Tentativo di conciliazione**

Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Consiglio esperisce il tentativo di conciliazione: ove si rendano opportuni approfondimenti della questione finalizzati alla conciliazione, il Consiglio fissa la data di una nuova comparizione.

Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi, il Consiglio redige il processo verbale di comparizione, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell'intervenuto accordo conciliativo, nonché delle modalità della sua esecuzione.

Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, il processo verbale di comparizione delle parti interessate dà semplicemente atto della loro presenza avanti al Consiglio ai fini dell'attestazione di avvenuto esperimento del tentativo e del fallimento dello stesso.